

## Art. 224 co. 3 CDS – Parziale illegittimità costituzionale

### Corte Costituzionale, sentenza n. 163 dell'8 giugno 2022

**La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, CDS, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.**

La sentenza si colloca nel solco già tracciato dalla propria sentenza n. 75 del 2020, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, CDS nella parte in cui prevedeva che il Prefetto dovesse verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporre la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova.

Gli stessi argomenti contenuti nella sentenza n. 75 del 2020 depongono, ora, per la illegittimità costituzionale del censurato art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione per esito positivo della messa alla prova del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, al di fuori delle ipotesi previste dal comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.

A tale conclusione inducono i seguenti elementi:

a) la connotazione sanzionatoria dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati adulti;

b) la funzione premiale del lavoro di pubblica utilità disciplinato dal comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada, pena sostitutiva il cui positivo svolgimento determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, della riduzione a metà della durata della sospensione della patente e della revoca della confisca del veicolo;

c) la "piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto", ove la messa alla prova sia stata concessa in un procedimento per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, in quanto sia il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, sia la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., consistono nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.

Ne discende, per la Corte, la manifesta irragionevolezza della conseguenza applicativa per cui, al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e a fronte del medesimo effetto dell'estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente viene ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre è escluso il beneficio dell'identica riduzione ove sia applicata dal prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova, pur costituendo quest'ultima, rispetto alla prima, misura più articolata ed impegnativa, giacché subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e comportante, come visto, condotte riparatrici da parte dell'imputato, nonché l'affidamento dello stesso al servizio sociale.